



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FSE

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Istituto Istruzione Superiore Statale "Enzo Ferrari"

email: rmis08100r@istruzione.it Web: www.iisenzoferrari.it

Sede Via Grottaferrata, 76 – 00178 Roma Tel.: +39 06.121122325 – Fax: +39 06.67663813
Informatica – Elettronica e Elettrotecnica art. Automazione – Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Sede Via Contardo Ferrini, 83 – 00173 Roma Tel.: +39 06.121122505 – Fax: +39 06.7217535

Amministrazione Finanza e Marketing

Istruzione per gli adulti, corsi di secondo livello: Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali



3514 del 16/11/2017

DIVIETO DI FUMARE NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

Oggetto: Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo

Il Consiglio di Istituto

Visto	l'art. 32 della Costituzione;
visto	l'art. 4 cc. 1-2-3 della legge 8/11/2013, n. 128 (di conversione del D.Ldel 12/09/2013 n. 104);
vista	la Legge 11/11/1975 n. 584 e in particolare l'art. 7;
visto	l'art. 14 c. 2 della Legge 24/11/1981 n. 689;
vista	la Legge 28/12/2001 n.448, art. 52 c. 20;
vista	la Circolare Ministero Sanità 5/10/1976 n. 69;
visto	l'art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3;
vista	la Direttiva PCM 14/12/1995; visto il DPCM 23/12/2003;
vista	la Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4;
visti	gli artt. 189 e 190 della Legge 30/12/2004 n. 311;
vista	la Circolare Ministero della Salute 17/12/2004;
visto	il Decreto legislativo del 9/04/2008 n. 81;
visto	l' Accordo Stato Regioni 16/12/2004;
visto	il CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola 2006-2009;
considerate	le finalità educative della scuola relativamente all'educazione alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
considerata	la necessità di garantire ambienti salubri e di proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
considerata	la necessità di prevenire l'abitudine al fumo e di incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero di sigarette;
considerata	l' opportunità di promuovere strategie di formazione/ informazione anche attraverso l'esempio;

DELIBERA (n. 4 Consiglio d'Istituto 20/05/2015)

**l'adozione del presente Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo dell'istituto I.I.S.
ENZO FERRARI di Roma.**

Art. 1 Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli spazi ed agli ambiti dell'edificio, interni ed esterni, rientranti nella disponibilità dell'Istituto e soggetti ad utilizzo da parte degli studenti, del personale docente, amministrativo, ausiliario e tecnico della scuola operante presso l'Istituto, nonché di tutti i genitori e soggetti che frequentano a qualsiasi titolo l'Istituto. Il divieto è in vigore durante tutto il periodo di permanenza all'interno della scuola, inclusi gli intervalli. Il divieto si estende anche all'uso delle sigarette elettroniche.

Art. 2 Destinatari

Destinatari del presente decreto sono gli studenti, il personale docente, amministrativo, ausiliario e tecnico della scuola operante presso l'Istituto, nonché tutti i genitori e soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente articolo.

Art. 3 Informazione divieto di fumo

La comunicazione dell'informazione relativa al divieto di fumo è affidata all'affissione, in posizione facilmente individuabile sia all'interno sia all'esterno dell'istituto, di idonea cartellonistica, che dovrà recare: la scritta "VIETATO FUMARE", la normativa di riferimento, le sanzioni applicabili, i nominativi del personale responsabile della vigilanza sull'osservanza del divieto.

Art. 4 Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo

Per garantire il rispetto del divieto di fumo, sono individuati con atto formale, fra il personale, docente e ATA, un incaricato per ogni sede dell'Istituto, con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni. In particolare tale incaricato dovrà:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione bene visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Tali incaricati richiederanno i trasgressori all'osservanza del divieto e segnaleranno attraverso processo verbale di illecito amministrativo le infrazioni al dirigente scolastico di cui competenza è applicare le sanzioni.

Art. 5 Intestazione e verbalizzazione delle infrazioni

Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando un apposito modello (allegato 1). Il verbale, in triplice esemplare, è sottoscritto dal trasgressore e dal responsabile in qualità di funzionario incaricato all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla L. 584/75. Il responsabile trasmette il verbale al dirigente scolastico che procede a comminare la sanzione amministrativa e fa consegnare al trasgressore un mod. F23, con le opportune istruzioni per la compilazione. Nel caso di impossibilità di contestazione immediata, si notifica al trasgressore entro 90 giorni dall'accertamento e per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento la copia del verbale redatto.

Art. 6 Sanzioni

I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge. Secondo quanto stabilito dall'art. 7 della Legge 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448/2001, dall'art. 189 della Legge 311/2004 e dall'art. 10 della Legge 689/1981, dall'art. 96 del D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Sia per gli studenti,

sia per il personale scolastico (docente e non docente) l'infrazione assume anche profilo disciplinare. Per gli studenti è quindi sanzionabile anche in base al Regolamento di Istituto: l'infrazione comporta la sanzione amministrativa nella misura minima prevista dalla legge e l'annotazione della sanzione sul registro di classe. L'applicazione della sanzione sarà tempestivamente notificata ai genitori degli alunni minorenni. Per il personale scolastico (docente e ATA), l'infrazione è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari contenute nel C.C.N.L.- comparto scuola e nel D. lgs. 165/2001. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.

Art. 7 Modalità di pagamento delle sanzioni amministrative

Ai sensi dell'art.8 della legge n. 584/1975 il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione entro il termine di quindici giorni dalla data della notificazione. Il pagamento della sanzione amministrativa può essere effettuato: a) presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale, intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, con l'indicazione degli estremi del provvedimento della causale del versamento (infrazione al divieto di fumo presso l'I.I.S. ENZO FERRARI di Roma, verbale n. _____ del _____); b) in banca, utilizzando il modello F23, nel quale si devono riportare il codice tributo 131 T, il codice ufficio e la predetta causale del versamento; c) direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, la ricevuta del versamento alla Segreteria Didattica, al fine di evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto di Roma.

Art. 8 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente Regolamento decorre dalla sua pubblicazione all'Albo di Istituto e sul sito web della scuola nella sezione *Sicurezza*.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ida Crea

*Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs
39/93*